



COMUNE DI
SAN MARTINO DI LUPARI
Provincia di Padova

COPIA

ORDINANZA R.G. N. 102 DEL 31-12-2019

Oggetto: Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (D.C.R. 11/11/2004 N. 57). Misure di contenimento e contrasto delle cause di inquinamento atmosferico

IL RESPONSABILE IV AREA "GOVERNO DEL TERRITORIO"

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3.8.2007 n. 152 "Attuazione della direttiva 2004/17/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente";
- il D.Lgs. 13.8.2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria pulita in Europa";

PRESO ATTO che:

- con deliberazione n. 799 del 28/03/2003 la Regione Veneto ha classificato, in via provvisoria, i Comuni della regione in zona A, B, o C in base alla criticità degli inquinanti, ai valori limite delle concentrazioni previsti dalla normativa, al numero di abitanti e alla densità abitativa;
- con deliberazione n. 57 del 11/11/2004 la Regione Veneto ha approvato il Piano Regionale di Risanamento e Tutela dell'Atmosfera (PRTRA), aggiornato con D.C.R. n. 90 del 19.4.2016. che prevede la stesura di una valutazione periodica dello stato di qualità dell'aria estesa a tutto il territorio regionale e che assegna specifiche competenze alle Province e ai Comuni;
- con deliberazione n. 3195 del 17.10.2006 la Regione Veneto ha approvato la nuova zonizzazione basata sulla densità emissiva di ciascun Comune (l/a Km²);
- con deliberazione n. 2130 del 23.10.2012 la Regione Veneto ha approvato l'aggiornamento della zonizzazione regionale, in vigore dal 1.1.2013, in forma integrata per inquinanti primari e secondari
- è stato istituito, secondo quanto previsto dal PRTRA, il Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" (TTZ) della provincia di Padova per il coordinamento degli Interventi dei comuni finalizzati a ridurre e contenere i superamenti delle soglie di allarme e dei valori limite;

RICHIAMATE le seguenti DGRV:

- DGRV 1909/2016 Approvazione "Linee Guida per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento locale da PM10";
- DGRV 836/2017 Approvazione del "nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";

VISTI:

- gli esiti della discussione del Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" riunitosi il 22/07/2019 in merito alle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2019/2020;
- l'art. 182, comma 6 bis del D. Lgs. n° 152/2006, che testualmente recita: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri

steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 27 febbraio 2012 "Interventi di contrasto dell'inquinamento atmosferico";
- l'art. 49, comma 1 del Regolamento di Polizia Rurale - "Accensione di fuochi e bruciatura di stoppie";
- altresì la nota prot. 78131 del 20/12/2019, pervenuta al protocollo del comune in data 21/12/2019 con il numero 23118 con la quale la Provincia di Padova comunica il coinvolgimento di tutti i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti nell'applicazione delle misure minimali da adottare nella stagione invernale, atte a contrastare l'inquinamento atmosferico sulla base delle caratteristiche locali;

RITENUTO di dover adottare misure cautelative di carattere immediato di sicurezza e sanità pubblica, al fine di ridurre i rischi di inquinamento atmosferico, preponderanti rispetto ad altre possibilità pur previste dalla normativa nazionale in normali condizioni d'inquinamento atmosferico che non oltrepassano i limiti imposti per legge;

CONSIDERATO che con l'arrivo della stagione autunnale è pratica consolidata effettuare la potatura delle essenze arboree con frequente termodistruzione delle frazioni derivanti dalla potature stesse;

RITENUTO che tali pratiche contribuiscano ad aumentare il grado di inquinamento atmosferico, diffondendo nell'aria sostanze inquinanti;

CONFERMATA la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere con ogni mezzo al fine di salvaguardare la tutela della salute pubblica dei cittadini di San Martino di Lupari

ORDINA

- 1) di approvare le seguenti misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico per la stagione invernale 2019/2020:

PERIODO INVERNALE fino al 31/03/2020 (livello di attenzione "Semaforo Verde"):

A. Divieto di circolazione:

- a. di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- b. di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- c. dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, fino al 31/03/2020, nelle giornate dal Lunedì al Venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, **con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione;**

B. Divieto di sosta con motore acceso alle seguenti categorie di veicoli:

- a. autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea
- b. veicoli della categoria "n" durante le fasi di carico/scarico delle merci;

- c. autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
d. autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
- 2) adottare provvedimenti di sospensione, differimento o divieto della combustione all'aperto del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e della DGRV n. 122/2015 "indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006", in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
 - 3) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
 - 5) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (dal 09 Dicembre 2017) e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186);
 - 6) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
 - 7) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

1 - PRIMO LIVELLO ALLERTA ("Semaforo Arancio")

Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

1A) divieto di circolazione:

- a. di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- b. di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- c. dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell' 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, tutti i giorni, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

1B) Divieto di utilizzo di generatori domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

1C) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento*, etc...), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del

decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, *salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali*;

1D) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

1E) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

1F) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

1G) invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;

1H) Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;

1I) divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (dal 09 Dicembre 2017) secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

1J) obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

1K) prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

2 - SECONDO LIVELLO ALLERTA "Semaforo Rosso" Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

2A) divieto di circolazione:

- a. di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat" (Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- b. di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- c. dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell' 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

nelle aree individuate dai Comuni appartenenti al Tavolo, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, tutti i giorni, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione.

2B) Divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;

2C) lavaggio strade (solo con temperature maggiori di 3° C);

2D) Divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), di combustioni all'aperto anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, *salvo specifiche deroghe rilasciate dai Comuni e collegate a manifestazioni locali*;

2E) limite di 19 °C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;

2F) divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;

2G) Divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;

- 2H)** invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL;
- 2I)** Potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- 2J)** divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "3 stelle" (dal 09 Dicembre 2017) secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186;
- 2K)** obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 2L)** prevedere, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;
- Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Locale, è incaricato della vigilanza sulla esecuzione della presente ordinanza.

L'Ufficio Ambiente del Comune porterà a conoscenza del pubblico la presente ordinanza mediante la pubblicazione della stessa sul sito internet del Comune.

AVVERTE

A norma dell'art. 3, comma 4 della L. 7.8.1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della L. 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR del Veneto oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Il relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/92.

Di dare adeguata informazione alla cittadinanza rispetto al contenuto del presente provvedimento, mediante l'utilizzo dei più idonei ed adeguati mezzi di diffusione e comunicazione.

Penalità a carico dei trasgressori a termini di legge.

Per informazioni potrà essere contattato il Responsabile della 4^a Area Tecnica "Governo del Territorio" geom. Giuseppe Stefano Baggio – Tel. 0495952392.

II RESPONSABILE
F.to BAGGIO GIUSEPPE STEFANO

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Certificato di
pubblicazione

ORDINANZA N. 102 del 31-12-2019

Oggetto: Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (D.C.R. 11/11/2004 N. 57). Misure di contenimento e contrasto delle cause di inquinamento atmosferico

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 15-01-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 1496.

COMUNE DI SAN MARTINO DI
LUPARI li 31-12-2019

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

(nominativo indicato nel certificato di firma digitale)

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ed è conservato presso gli archivi informatici del Comune ai sensi del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.)

Copia analogica di documento informatico conforme alle vigenti regole tecniche art.23 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD) e norme collegate.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
